

PARERE

N.ro 48 / 9^a

COPIA

**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

Dipartimento/i Proponente/i:

ATTIV. PRODUTTIVE
+ CONS. REG.

Deliberazione n. 382 della seduta del 22 AGO. 2012

Oggetto:

Legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47, art. 47 " Sistema di incentivazione per lo sviluppo dell'Area di Gioia Tauro" – Piano di Azione per lo sviluppo dell'Area di Gioia Tauro – Linea di azione 2 " Sostegno allo sviluppo dell'intermodalità e del trasporto ferroviario" Approvazione direttive art. 1 - L.R. 40/2008 -

Assessorato Attività Produttive

L'Assessore

Presidente o Assessore/i Proponente/i: On.le Antonio Caridi

Relatore (se diverso dal proponente): IL DIRIGENTE GENERALE

Dirigente/i Generale/i: D.ssa Maria Grazia Nicolò

6^a COMM. CONSILIARE

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

		Giunta	Presente	Assente
1	Giuseppe SCOPELLITI	Presidente	X	
2	Antonella STASI	Vice Presidente	X	
3	Pietro AIELLO	Componente	X	
4	Mario CALIGIURI	Componente	X	
5	Antonio Stefano CARIDI	Componente	X	
6	Luigi FEDELE	Componente	X	
7	Giuseppe GENTILE	Componente	X	
8	Giacomo MANCINI	Componente	X	
9	Francesco PUGLIANO	Componente	X	
10	Francescoantonio STILLITANI	Componente	X	
11	Domenico TALLINI	Componente	X	
12	Michele TREMATERRA	Componente	X	

Assiste il Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza.

f.to Bianco

La delibera si compone di n. 6 pagine compreso il frontespizio e di n. 1 allegati.

Il responsabile del procedimento
(se diverso dal dirigente di Servizio)

Il dirigente di Servizio

DIRIGENTE

(Dott. Felice IRACÀ)

Casella riservata alla prenotazione dell'impegno di spesa da parte del Direttore di Ragioneria.

Consiglio Regionale della Calabria

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 32511 del 03.09.12

Classificazione 1.15.1

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:

- La Legge regionale 23 dicembre 2011 n. 47, art. 47 per come modificato e integrato dalle LL.RR. 3 febbraio 2012, nn. 1 e 2 e 11 aprile 2012, n. 12, prevede l'attivazione di una serie di iniziative mirate allo sviluppo dell'area di Gioia Tauro;
- La Regione Calabria, attraverso detta disposizione, ha inteso individuare priorità e indirizzi per sostenere lo sviluppo produttivo dell'area di Gioia Tauro e del sistema portuale, prevedendo uno stanziamento complessivo di 8 milioni di euro a valere sulle risorse del bilancio regionale;
- A sostegno del sistema portuale e retroportuale, la legge regionale prevede l'attivazione di specifici interventi finalizzati a:
 - rafforzare la struttura imprenditoriale e produttiva locale;
 - potenziare i servizi di intermodalità, promuovendo un maggiore utilizzo della rete ferroviaria da parte delle imprese e contenendo il trasporto su gomma;
 - rendere maggiormente competitivo il sistema portuale, accrescendone e intensificandone le attività e i servizi.

Considerato che:

- con Delibera di Giunta Regionale n. 219 del 14 maggio 2012 per il perseguimento delle sopra richiamate finalità, ai sensi del comma 6 del richiamato art. 47 della L.r. n. 47/2011, è stato approvato il Piano di utilizzo delle risorse finanziarie, trasmettendo lo stesso, alla Commissione Consiliare competente, per il relativo parere;
- la Commissione Consiliare nella seduta del 21 giugno 2012, ha espresso parere favorevole (trasmesso con nota Prot. n. 28966 del 21/06/2012) in merito al Piano approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 219 del 14.05.2012, con le seguenti osservazioni:
 - che in sede di definizione delle direttive di attuazione sia esplicitata la delimitazione geografica dell'area interessata ai sensi di quanto previsto dalla lettera b) del comma 4 dell'art. 47 della L.r. n. 47/11;
 - che le direttive di attuazione di cui sopra siano trasmesse alla stessa Commissione per il parere previsto dalla legge regionale n. 40/2008;

Vista la DGR 313 del 28/6/2012 recante " Legge Regionale 23 dicembre 2011, n. 47 art. 47 " Sistema di incentivazione per lo sviluppo dell'area di Gioia Tauro" – Approvazione Piano – Presa d'atto parere consiliare nr. 42/9";

Richiamato l'art. 1 della Legge regionale n. 40/2008 nella parte in cui:

- al comma 1 prevede che *“al fine di sostenere lo sviluppo del sistema produttivo regionale, la Regione Calabria istituisce regimi di aiuto e strumenti di incentivazione, cofinanziabili con risorse comunitarie, nazionali e regionali, esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato CE in quanto emanati in conformità al vigente Regolamento (CE) N. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria) pubblicato sulla GUCE L n. 214/3 del 9 agosto 2008”*;

- al comma 2 che *“I regimi di cui al comma 1 riguardano le seguenti categorie degli aiuti:*

- *Aiuti a finalità regionale;*
- *Aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI;*
- *Aiuti all'imprenditoria femminile;*
- *Aiuti per la tutela ambientale;*
- *Aiuti alle PMI per servizi di consulenza e per la partecipazione di PMI a fiere;*
- *Aiuti sotto forma di capitale di rischio;*
- *Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione;*
- *Aiuti alla formazione;*
- *Aiuti in favore dei lavoratori svantaggiati e disabili;*

definiti in conformità con la Carta degli aiuti a finalità regionale 2007-2013 approvata della Commissione Europea con la Decisione n. 324 del 28 novembre 2007, con gli Orientamenti degli Aiuti a finalità regionale di cui alla GUCE C54 del 4 marzo 2006 e con il Regolamento (CE) N. 800/2008 della Commissione del 6 Agosto 2008”;

- il comma 3 del medesimo articolo sancisce che *“nell'ambito dei sistemi di incentivazione alle imprese potrà essere prevista la concessione di aiuti di importanza minore, ovvero “de minimis”, nel rispetto del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore “de minimis” pubblicato nella GUCE serie L n. 379 del 28 dicembre 2006. In tale ambito sono attuati anche gli interventi disciplinati dalla legge 25 luglio 1952, n. 949, con la concessione di un contributo in conto capitale, fino ad un massimo del 30% degli investimenti ammissibili, ed in conto interessi per un importo pari al tasso di riferimento, previa*

predisposizione da parte della Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, di un apposito regolamento”;

- il comma 4 prevede altresì che *“la Giunta regionale, su proposta degli Assessori competenti per materia e sentito il partenariato istituzionale, economico e sociale, definisce i regimi di aiuto e gli strumenti di incentivazione approvando specifiche Direttive di Attuazione redatte sulla base dei limiti previsti dalla “Carta degli aiuti a finalità regionale” vigente per il periodo di programmazione 2007-2013, dei Regolamenti comunitari di cui ai commi 2 e 3, della normativa comunitaria, delle leggi regionali, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e dell'articolo 19 della legge 24 novembre 2000, n. 340”;*
- al comma 5 che *“le Direttive di attuazione stabiliscono per ciascuno strumento di incentivazione i seguenti elementi:*
 - *oggetto e finalità degli aiuti;*
 - *soggetti beneficiari e condizioni di ammissibilità;*
 - *settori di attività ammissibili;*
 - *tipologie di aiuti ammissibili;*
 - *spese ammissibili;*
 - *forma e intensità di aiuto;*
 - *criteri di valutazione delle domande di agevolazione;*
 - *procedure per la presentazione, valutazione e selezione delle domande di agevolazione;*
 - *procedure per l'erogazione, il monitoraggio e il controllo delle agevolazioni”;*

Vista la decisione nr. 324 del 28 novembre 2007 della Commissione Europea *“Carta degli Aiuti a finalità regionale 2007-2013”*

Visti altresì:

- il Regolamento (CE) n. 1998/2006 *“de minimis”* (G.U.C.E. L. 379 del 28.12.06);
- il Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella G.U.C.E. del 09 agosto 2008;

Considerato che nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo dell'area di Gioia Tauro come approvato con DGR nr. n. 219 del 14 maggio 2012 è prevista la linea denominata *“Sostegno alo*

sviluppo dell'intermodalità e del trasporto ferroviario" la cui dotazione finanziaria ammonta ad Euro 2.000.000,00;

Ritenuto che al fine di poter dare attuazione alla Linea di cui sopra, occorre in via preliminare, procedere con l'approvazione delle direttive di attuazione ai sensi e per gli effetti della richiamata Legge Regionale 40/2008 per la successiva acquisizione del parere della competente Commissione Consiliare;

Ritenuto altresì che, nel caso di specie, acquisito il parere della Commissione Consiliare occorre procedere con la notifica delle Direttive alla Commissione Europea per la verifica di compatibilità con le norme del mercato unico, ai sensi dell'art. 88 terzo paragrafo del Trattato istitutivo dell'Unione Europea, in materia di aiuti di Stato;

Dato Atto Che:

- ai fini dell'attuazione delle misure previste dalla Legge regionale n. 47/2012 art. 47, è stato istituito un apposito capitolo nell'U.P.B. 2.2.02.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2012 con uno stanziamento di € 8.000.000,00;
- il Dirigente generale del Dipartimento "Attività Produttive" e il Dirigente del Settore competente hanno attestato la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 4 della Legge regionale 23 dicembre 2011 n. 47;

Visti:

- la Legge regionale 23 dicembre 2011 n. 47 per come modificata e integrata dalle LL.RR. 3 febbraio 2012, nn. 1 e 2 e 11 aprile 2012, n. 12 ;
- la legge regionale 4 febbraio 2002 n. 8 "*Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria*";

Su proposta dell'assessore alle Attività Produttive, Antonio Stefano Caridi, formulata sulla base dell'istruttoria compiuta della relativa struttura il cui dirigente si è espresso sulla regolarità amministrativa dell'atto.

DELIBERA

Per quanto espresso in premessa che qui si intende confermato

- di approvare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 della Legge regionale n. 40/2008, le direttive di attuazione (allegate alla presente) denominate "*Piano di azione per lo sviluppo dell'Area di Gioia Tauro*" – Linea di Azione 2 "*Sostegno allo sviluppo dell'intermodalità e del trasporto ferroviario*";

- di trasmettere, ai sensi del comma 6 dell'art. 1 della Legge regionale 40/2008, le Direttive di Attuazione approvate con la presente deliberazione alla Commissione consiliare competente, per il relativo parere;
- di demandare al Dipartimento Attività Produttive tutti gli adempimenti consequenziali alla presente deliberazione;
- di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC a cura del Dipartimento proponente ai sensi della legge regionale 04.09.2001, n. 19, a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento Proponente.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PRESIDENZA

f.to Bianco

IL PRESIDENTE

F. lo Scopelliti

Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

Il Verbalizzante

Il Presidente


Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data _____ al Dipartimento interessato al Consiglio Regionale alla Corte dei Conti




L'impiegato addetto




copia conforme all'originale,

Calatrazzo,
IL DIRIGENTE



		
UNIONE EUROPEA	REGIONE CALABRIA	REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CALABRIA

ASSESSORATO ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Dipartimento 5 – Attività Produttive

Settore 1 – Industria Commercio Artigianato

Legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47 – art. 47

PIANO DI AZIONE PER LO SVILUPPO DELL'AREA DI GIOIA TAURO

**LINEA DI AZIONE N. 2 “SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DELL'INTERMODALITÀ E DEL
TRASPORTO FERROVIARIO”**

L.R. 40/2008 - Direttive di Attuazione

agosto 2012

Indice

1. Finalità.....	3
2. Definizioni.....	4
3. Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità	5
4. Servizi ammissibili	5
5. Misura del contributo	6
6. Presentazione delle domande.....	8
7. Valutazione delle domande e assegnazione dei contributi	10
8. Criteri di selezione.....	10
9. Obblighi dei beneficiari	11
10. Modalità di erogazione del contributo	11
11. Divieto di cumulo	
12. Revoca del contributo	12
13. Monitoraggio.....	12
14. Informazioni sul procedimento e tutela della privacy	13
15. Notifica alla Commissione Europea	13

1. Finalità

Le presenti direttive sono state predisposte in attuazione:

- dell'art. 9 della L.R. n. 40 del 12 dicembre 2008;
- della Legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47 – art. 47¹ – (modificata e integrata dalle LL.RR. 3 febbraio 2012, nn. 1 e 2 e 11 aprile 2012, n. 12), che prevede l'attivazione di una serie di iniziative mirate allo sviluppo dell'area di Gioia Tauro;
- della Linea di Azione 2 "Sostegno allo sviluppo dell'intermodalità e del trasporto ferroviario" del Piano di Azione per lo sviluppo dell'area di Gioia Tauro, approvato con DGR n., finalizzato a individuare priorità e indirizzi per sostenere lo sviluppo produttivo dell'area di Gioia Tauro e del sistema portuale e, nello specifico, a favorire la diversificazione delle modalità di trasporto terrestre delle merci da e verso l'area, rafforzando le strutture e i servizi logistici connessi al trasporto ferroviario.

In tale quadro, l'Amministrazione regionale punta a riequilibrare il sistema di trasporto delle merci sviluppando il trasporto ferroviario intermodale e tradizionale e ridurre l'inquinamento ambientale e incrementare la sicurezza della circolazione.

Allo stesso tempo, attraverso il presente intervento, al fine di favorire lo sviluppo dell'area portuale di Gioia Tauro, l'Amministrazione regionale si propone di:

- sostenere la crescita dei traffici ferroviari aggiuntivi rispetto all'annualità precedente, che rimangano in esercizio anche dopo la cessazione della contribuzione;
- incentivare i collegamenti di corto e medio raggio che hanno come origine e/o destinazione un nodo regionale, ovvero collegamenti intraregionali e interregionali con regioni confinanti;
- incentivare sia il traffico ferroviario intermodale sia il traffico ferroviario tradizionale, in quanto entrambi funzionali alle vocazioni del sistema produttivo locale e regionale;
- incentivare traffici di treni completi in quanto modello più funzionale alla costruzione di un traffico efficiente e sostenibile.

Per l'attivazione delle misure di sostegno previste dal presente provvedimento, l'Amministrazione regionale procederà alla richiesta alla Commissione Europea del parere di compatibilità con le norme sul mercato unico in materia di Aiuti di Stato, ai

¹ Pubblicata nel BURC n. 23 del 16 dicembre 2011, supplemento straordinario n. 6 del 29 dicembre 2011.

sensi dell'art. 88, terzo paragrafo del Trattato istitutivo dell'Unione Europea.

2. Definizioni

Ai fini del presente provvedimento si applicano le seguenti definizioni:

- a) per trasporto intermodale a treno completo si intende il trasporto ferroviario di merci che utilizza più modalità in una sola operazione di spedizione, caricando Unità di contenimento intermodali (UTI: container, semirimorchio, cassa mobile) per il servizio di trasporto ferroviario mono o pluricliente acquisito dall'impresa logistica o dall'impresa ferroviaria;
- b) per trasporto tradizionale a treno completo si intende il trasporto ferroviario di merci che si avvale dell'utilizzo di carri tradizionali (carri coperti, pianali, ad alte sponde, a tramoggia, a tetto apribile e altre tipologie di uso corrente) per il servizio di trasporto ferroviario, mono o pluricliente, acquisito dall'impresa logistica o dall'impresa ferroviaria;
- c) per impresa logistica si intende qualsiasi impresa pubblica o privata che gestisce in conto proprio e/o per conto di terzi il trasporto tradizionale o intermodale, marittimo o terrestre, o multimodale, disponendo di mezzi propri per almeno una di tali modalità, organizzando pacchetti completi di trasporto ed acquisendo i servizi logistici necessari [trazione ferroviaria o stradale, materiale rotabile, operazioni di carico, scarico, sbarco, imbarco o trasbordo delle unità di contenimento intermodale (UTI)], nonché quant'altro necessario all'organizzazione completa del servizio e cura pertanto la parte principale del trasporto;
- d) per impresa ferroviaria si intende qualsiasi impresa pubblica o privata titolare di una licenza, la cui attività principale consiste nella prestazione di servizi per il trasporto di merci e/o di persone per ferrovia e che garantisce obbligatoriamente la trazione; sono comprese anche le imprese che forniscono solo la trazione, come stabilito dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188 (Attuazione della direttiva 2001/12/CE, della direttiva 2001/13/CE e della direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria);
- e) per traffico aggiuntivo, o servizio aggiuntivo, rispetto all'annualità precedente si intende la realizzazione di nuovi treni ovvero di servizi di trasporto ferroviario su nuovi tragitti e/o di nuovi servizi di trasporto ferroviario su tragitti esistenti, rispetto all'esercizio precedente. Lo spostamento dei servizi da un impianto all'altro non è considerato traffico aggiuntivo;
- f) per costi esterni del traffico merci si intendono i costi specifici dovuti all'inquinamento acustico, agli inquinanti atmosferici, oltre a quelli connessi agli incidenti, al costo dell'infrastruttura e alla congestione.

Si considerano sinonimi i termini: nodi ferroviari, scali, terminal e piattaforme intermodali, nodi o poli logistici, e con essi si intende un terminale operativo dotato di infrastruttura ferroviaria e stradale ed eventualmente attrezzato per la gestione

operativa dei traffici intermodali.

3. Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità

I soggetti beneficiari sono le imprese logistiche e le imprese ferroviarie, singolarmente, in consorzio o cooperativa, regolarmente costituite e aventi sede legale in uno degli Stati membri dell'UE che organizzano il trasporto ferroviario per e da l'area portuale di Gioia Tauro.

Alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni previste, le imprese dovranno possedere i seguenti requisiti:

- essere regolarmente costituite ed iscritte nel registro delle imprese presso la CCIAA competente per territorio entro la data di presentazione della domanda;
- essere attive, non essere in stato di liquidazione o di fallimento e non essere state soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda;
- non trovarsi in difficoltà ai sensi del punto 10 della Comunicazione della Commissione "Orientamenti Comunitari sugli Aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2004/C 244/02);
- essere in regola con il pagamento degli oneri contributivi e assicurativi nei confronti di INPS e INAIL;
- rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela ambientale;
- non essere destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione Europea che dichiara l'aiuto ricevuto illegale ed incompatibile con il mercato comune.

4. Servizi ammissibili

Sono ammessi alle agevolazioni di cui alle presenti direttive le attività riguardanti:

- a) la realizzazione di servizi aggiuntivi rispetto all'anno precedente, di trasporto ferroviario intermodale a treno completo, con origine e/o destinazione presso il nodo ferroviario di Gioia Tauro;
- b) la realizzazione di servizi aggiuntivi rispetto all'anno precedente, di trasporto ferroviario tradizionale a treno completo, con origine e/o destinazione presso il nodo ferroviario di Gioia Tauro;

Non sono erogati contributi per:

- i servizi di traffico tradizionale diffuso o di autostrada viaggiante;
- per i chilometri percorsi da treni di ritorno con carri tradizionali vuoti.

E' ammesso il contributo per chilometri percorsi da treni con UTI vuote, funzionali al ritorno dei contenitori, esclusivamente per lo stesso numero di chilometri percorsi nel tragitto di andata.

Per ciascun servizio aggiuntivo può essere chiesto il contributo per la durata minima di un anno fino ad un massimo di 3 anni.

Ciascun servizio per il quale si richiede il contributo deve essere aggiuntivo rispetto ai servizi ferroviari effettuati da ciascuna impresa richiedente, singola o facente parte del consorzio o della cooperativa e comportare un aumento complessivo delle tonnellate trasportate con riferimento all'annualità precedente all'adozione del presente provvedimento.

Ai fini dell'ammissione a finanziamento dei su richiamati servizi, si sottolinea che:

- per il computo dei servizi aggiuntivi, sono considerati i servizi effettuati nell'esercizio precedente e non quelli programmati;
- il traffico aggiuntivo deve comportare per l'impresa un aumento del tonnellaggio complessivo di merce trasportata per ferrovia rispetto ai sei mesi precedenti l'entrata del presente provvedimento. Il mero spostamento di servizi da un impianto ad un altro o il travaso di traffico tra impianti ovvero lo scambio di traffici già operati al 2011 tra proponenti non è considerato traffico aggiuntivo;

Le imprese possono presentare domanda di contributo per più servizi da organizzarsi anche sul medesimo tragitto purché ciascun servizio rappresenti traffico aggiuntivo.

L'impresa che beneficia del contributo per servizi della durata di un anno, non può presentare nuove domande annuali per il finanziamento dei medesimi servizi.

Il servizio ammesso a contributo deve essere effettivamente avviato entro 3 mesi dalla pubblicazione della graduatoria, pena la revoca del contributo assegnato.

Potranno essere riconosciuti i costi per la realizzazione dei servizi effettuati a partire dalla data di approvazione del presente provvedimento.

5. Misura del contributo

Il contributo da erogare per ciascun servizio ammesso, come definito al punto 4, è calcolato su base chilometrica (ovvero è calcolato in base ai chilometri di rete ferroviaria regionale effettivamente percorsi dai treni).

L'entità del contributo è stabilita nella misura di 1 (uno) centesimo di euro per

tonnellata per chilometro. Nel caso in cui il servizio duri più di un anno l'entità del contributo è stabilita in misura decrescente per ogni anno, secondo le seguenti modalità:

- a) per il primo anno è pari a 1 centesimo di euro per tonnellata per km;
- b) per il secondo anno è pari a 0,9 centesimi di euro per tonnellata per km;
- c) per il terzo è pari a 0,8 centesimi di euro per tonnellata per km.

Nel caso in cui il servizio venga effettuato per più di un anno e incrementi la frequenza nel tempo, il contributo sarà decrescente di anno in anno salvo che per la quota di servizio aggiuntivo rispetto all'anno precedente, che sarà dell'importo massimo definito.

Il contributo regionale intende incidere su tutti i costi del servizio di trasporto ferroviario, compresi tutti gli oneri accessori quali verifica, formazione treno e manovre.

Se il richiedente è l'impresa ferroviaria, non dovendo questa sostenere i costi di terminalizzazione, la contribuzione sopra calcolata è ridotta di una percentuale pari al 30%.

I contributi non possono in ogni caso superare il 30% del costo totale del trasporto ferroviario per ciascun servizio aggiuntivo.

L'importo massimo complessivo del contributo annuale concesso ad ogni impresa beneficiaria è pari a:

- a) 400.000 euro se i servizi aggiuntivi hanno la durata di un anno;
- b) 600.000 euro se i servizi aggiuntivi hanno la durata di due anni;
- c) 800.000 euro se i servizi aggiuntivi hanno la durata di tre anni.

Nel caso in cui l'impresa che beneficia del contributo per servizi aggiuntivi di durata pluriennale rinunci anticipatamente alla realizzazione dei servizi finanziati, l'importo massimo del contributo annuale concesso (di cui al punto precedente) viene riportato all'importo massimo relativo all'anno precedente e il contributo viene rideterminato.

I contributi previsti per i chilometri di tragitto finanziati dal provvedimento (rete ferroviaria regionale), non sono cumulabili con quelli eventualmente concessi in base ad altre normative. Tuttavia, è possibile cumulare gli aiuti con altre sovvenzioni regionali, nazionali o comunitarie per le parti restanti del tragitto.

L'importo totale dei contributi deve essere dichiarato e scontato dallo schema tariffario applicato agli utenti finali.

6. Presentazione delle domande

Per l'ottenimento dei contributi le imprese interessate dovranno presentare domanda utilizzando il modulo che verrà messo a disposizione dall'Amministrazione regionale. La domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa proponente (di cui al punto 5) che è responsabile della veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli art. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

Nella domanda deve dichiarare che:

- a) è in regola con il rispetto dei contratti di lavoro e delle norme riguardanti la sicurezza sul posto di lavoro, non è in stato di liquidazione o fallimento (punto 3 comma 3);
- b) l'impresa non ha richiesto né ottenuto, né richiederà per i due anni successivi, altri finanziamenti con leggi regionali, statali, comunitarie o con regolamenti di carattere locale, per il medesimo chilometraggio per cui richiede il contributo con il presente provvedimento. Nel caso in cui l'impresa usufruisca di contributi per la parte restante del tragitto, dovrà dichiarare che il livello massimo dei contributi per tutto il tragitto non supera il 50% dei costi esterni del trasporto merci;
- c) che il/i servizio/i per cui si richiede il contributo sono da intendersi come traffici aggiuntivo/i ai sensi dell'art. 2 lettera f) della Legge regionale 15/2009 e delle specifiche del presente provvedimento.

Inoltre la domanda deve contenere il nominativo di un referente unico per tutti i servizi aggiuntivi presentati, con i relativi riferimenti, comprensivi di indirizzo e-mail a cui la Regione si potrà rivolgere per la richiesta di chiarimenti e/o integrazioni o per inviare comunicazioni.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- a) relazione descrittiva che deve comprendere:
 - a1) per ciascun servizio aggiuntivo la descrizione sintetica delle caratteristiche del servizio con l'indicazione puntuale del tragitto O/D, modalità e tipo di traffico (intermodale, tradizionale), tipologia della merceologia trasportata, numero codice treno da orario di servizio, numero dei carri e degli UTI, massa lorda del treno, tonnellaggio della merce trasportata, lunghezza precisa del percorso ovvero i chilometri percorsi all'interno dei confini regionali e i chilometri finanziabili, giorni e orari di esercizio, numero di treni previsti, la durata del servizio;
 - a2) l'ammontare del contributo richiesto annualmente per ogni servizio e del contributo complessivo richiesto suddiviso annualmente;
 - a3) piano pluriennale di attività contenente le indicazioni di tutti i traffici aggiuntivi ed i benefici attesi dalla realizzazione dei servizi in termini di relazioni e nuove prospettive per l'impresa e modalità con cui si intende

ribaltare il contributo regionale sul cliente finale;

- a4) le fonti di finanziamento pubbliche, oltre a quelle regionali, a copertura della spesa prevista;
- a5) schema tariffario con indicazione euro/treno medio dei servizi ferroviari effettuati nell'annualità precedente e assimilabili a quelli per cui si richiede il finanziamento, con l'evidenza di come verrà applicata la detrazione del contributo per l'utente finale;
- b) tabella sintetica dei costi sostenuti dalle imprese logistiche o ferroviarie per l'attivazione dei traffici aggiuntivi divisi per sottovoci di costo, oneri accessori compresi;
- c) atto d'obbligo sottoscritto dal legale rappresentante, con cui il beneficiario assume con la Regione Calabria, tra l'altro, l'impegno a:
 - c1) realizzare il quantitativo minimo di treni di trasporto intermodale o tradizionale che propone di attivare secondo le modalità descritte nella relazione (punto a)) e a dare tempestiva comunicazione di eventuali variazioni nell'effettuazione dei servizi o della loro cessazione;
 - c2) utilizzare il contributo esclusivamente per le finalità stabilite dal presente provvedimento e a dedurlo dallo schema tariffario applicato al cliente finale e a dimostrarlo in fase di rendicontazione;
 - c3) dare continuità ai servizi incentivati per il biennio successivo al periodo di contribuzione regionale e a non aumentarne, per quel periodo, il prezzo di listino se non dell'eventuale tasso di inflazione calcolato su base Istat;
- d) iscrizione della/delle imprese logistiche alla Camera di Commercio, riportante la prevista certificazione antimafia, da cui risulti come oggetto sociale o come attività principale il trasporto, la spedizione o la logistica integrata, ovvero la vendita, la gestione e l'organizzazione dei rispettivi servizi di trasporto o la gestione e l'esercizio di piattaforme e terminal destinati al trasporto.

L'impresa ferroviaria, singola o in consorzio, deve fornire gli estremi della licenza ministeriale per il trasporto ferroviario.

L'impresa logistica, singola o in consorzio, abilitata al trasporto per conto terzi, deve allegare l'iscrizione all'Albo dell'autotrasporto provinciale;
- e) per i costituendi consorzi/cooperative: lettera di impegno, sottoscritta da tutte le imprese interessate, alla costituzione del consorzio/cooperativa e che individui l'impresa incaricata alla presentazione della domanda.

Alla domanda potranno essere allegati ulteriori documenti che i richiedenti ritengano utili ai fini della valutazione della proposta.

Le domande e tutta la documentazione richiesta in allegato dovranno essere inviate

secondo i tempi e le modalità che verranno fissati dalla Regione Calabria.

7. Valutazione delle domande e assegnazione dei contributi

Le domande di agevolazione saranno sottoposte all'istruttoria dell'Amministrazione regionale, che si avvarrà di un nucleo tecnico di valutazione appositamente nominato.

L'istruttoria si conclude con la redazione della graduatoria dei servizi ammissibili a contributo, delle imprese beneficiarie e dei relativi importi, che sarà approvata e pubblicata dall'Amministrazione.

La ripartizione delle risorse avverrà nel limite massimo della disponibilità.

8. Criteri di selezione

L'attribuzione dei punteggi per la determinazione della graduatoria dei servizi aggiuntivi proposti si baserà su un set di criteri di selezione. Il punteggio massimo attribuibile è di 100 punti. Le proposte devono raggiungere un punteggio minimo di 30 punti, superando eventuali soglie fissate per ogni singolo criterio.

Fra i criteri di selezione da adottare vi sono i seguenti:

- Coerenza con gli obiettivi del presente provvedimento e della programmazione regionale di settore;
- Incentivo al corto raggio ferroviario intraregionale. Sono premiate le relazioni ferroviarie la cui percorrenza prevede un tragitto con origine e destinazione all'interno dell'area portuale e, tra queste, le relazioni che prevedono il maggior numero di chilometri ferroviari percorsi e la maggior quantità di tonnellate trasportate all'interno della rete ferroviaria regionale;
- Credibilità della proposta rispetto alla stabilizzazione del servizio. Sono privilegiate le proposte che prevedono una durata pluriennale del servizio ferroviario proposto;
- Efficienza del servizio di trasporto proposto. E' premiato il maggior livello di saturazione del servizio proposto;
- Prolungamenti e provenienze nazionali e internazionali. Privilegiando i servizi che prevedono una prosecuzione ferroviaria verso altre destinazioni di lungo raggio (nazionali e internazionali) e le relazioni di lungo raggio con provenienze nazionali e/o internazionali e destinazione finale nell'area di Gioia Tauro;
- Frequenza dei collegamenti. Privilegiando i collegamenti con più treni completi a settimana o che non hanno ritorno a vuoto.

- Qualità, completezza, credibilità e sostenibilità nel tempo del servizio proposto
- Soggetti proponenti con operatività stabile nell'area di Gioia Tauro e nel territorio regionale.

9. Obblighi dei beneficiari

Le imprese beneficiarie dei contributi dovranno impegnarsi a:

- utilizzare il contributo per le finalità in ordine alle quali è stato concesso, pena la revoca dello stesso;
- scontare il contributo dallo schema tariffario applicato agli utenti finali e a dimostrarlo in fase di rendicontazione;
- non aumentare, per i 2 anni successivi la conclusione del periodo di incentivazione, per i servizi aggiuntivi oggetto di contributo, il prezzo di listino;
- conservare la documentazione riguardante tutte le lettere di vettura, i documenti di trasporto e le fatture clienti di tutti i servizi di trasporto effettuati fino ai due anni successivi alla conclusione del periodo di incentivazione per consentire le verifiche da parte dell'Amministrazione;
- rendere disponibile la documentazione a richiesta dei soggetti che esplicano l'attività di controllo;
- consentire la realizzazione degli opportuni sopralluoghi agli impianti/scali da parte del personale designato dall'amministrazione regionale, ai fini delle verifiche relative allo svolgimento dei servizi;
- trasmettere i dati di monitoraggio finanziario, procedurale e fisico secondo quanto verrà definito dall'Amministrazione regionale;
- presentare la documentazione di spesa completa e nei tempi stabiliti;
- comunicare tempestivamente all'Amministrazione regionale qualsiasi variazione connessa dell'intervento agevolato, inclusa l'intenzione di rinunciare al contributo.

10. Modalità di erogazione del contributo

I contributi saranno erogati in tre fasi:

- a) la prima, nella misura del 20% sulla quota di contributo del primo anno, a dimostrazione dell'effettivo avvio del servizio, nonché alla contestuale presentazione di una garanzia fideiussoria a prima richiesta rilasciata da istituto bancario o assicurativo, pari al 25% del contributo assegnato per il primo anno, a copertura del valore di quanto erogato per la prima fase, ed a parziale indennizzo

per il verificarsi delle ipotesi di inadempimento e difformità dei requisiti del servizio finanziato, rispetto alle caratteristiche previste per lo stesso. Tale garanzia dovrà essere estesa a tutta la durata del servizio finanziato e per i due anni successivi alla conclusione del periodo di incentivazione;

- b) la seconda, a conclusione di ogni anno di durata del servizio, pari all'100% del contributo annuale previsto, previa verifica della congruità e legittimità della rendicontazione prodotta, salvo a conclusione del primo anno in cui sarà erogato il 70%;
- c) la terza a consuntivo, relativa alla quota del 10% del contributo trattenuto in fase di avvio del servizio, verrà erogata dopo due anni a partire dall'ultimo anno di contribuzione del servizio, previa verifica del rispetto delle condizioni sottoscritte.

Ogni liquidazione ed erogazione sarà effettuata solo in seguito alla presentazione della domanda scritta da parte dell'impresa beneficiaria e alla consegna della documentazione richiesta.

11. Divieto di cumulo

I contributi previsti dalla presente direttiva non sono cumulabili con quelli eventualmente concessi in base ad altre normative. La richiesta di contributo deve contenere una dichiarazione attestante che sul medesimo chilometraggio non sono stati richiesti, né ottenuti, né si richiederanno, per i due anni successivi, altri finanziamenti regionali, statali, comunitari o regolamenti a carattere locale.

12. Revoca del contributo

Il contributo assegnato sarà revocato in caso di mancato rispetto delle condizioni previste per la concessione dei contributi e degli impegni assunti dal beneficiario. Il beneficiario è tenuto a restituire interamente le somme percepite.

Qualora il beneficiario interrompa l'effettuazione del servizio prima della scadenza annuale, dovrà restituire l'anticipo già percepito e non potrà ottenere il contributo per la quota parte del servizio effettuato in quell'anno, salvo che l'interruzione sia avvenuta per dimostrabili cause di forza maggiore.

Il beneficiario che ha ottenuto il contributo per più di un anno e rinuncia al servizio dopo il primo anno, non potrà accedere a successivi contributi per lo stesso servizio.

13. Monitoraggio

La Amministrazione regionale ha facoltà di richiedere eventuale documentazione

integrativa qualora si renda necessario disporre di ulteriore documentazione, informazioni o attestazioni.

L'impresa beneficiaria, attraverso il proprio referente è tenuta a fornire eventuali dati relativi all'andamento dei servizi ammessi a contributo e realizzati, su specifica richiesta della Regione, fino all'erogazione a saldo del contributo. L'impresa beneficiaria, attraverso il referente è tenuta a rispondere entro un mese e con completezza alle richieste formulate dalla Regione.

14. Informazioni sul procedimento e tutela della privacy

I dati personali forniti all'Amministrazione regionale saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del procedimento e per scopi istituzionali. Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per concorrere all'ammissione alle agevolazioni e per tutte le conseguenti attività.

I dati personali saranno trattati dalla Regione Calabria per il perseguimento delle sopraindicate finalità in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", anche con l'ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati.

Qualora la Regione Calabria debba avvalersi di altri soggetti per l'espletamento delle operazioni relative al trattamento, l'attività di tali soggetti sarà in ogni caso conforme alle disposizioni di legge vigenti. Per le predette finalità i dati personali possono essere comunicati a soggetti terzi, che li gestiranno quali responsabili del trattamento, esclusivamente per le finalità medesime.

15. Notifica alla Commissione Europea

Ai fini dell'attuazione delle presenti Direttive e dell'emanazione degli specifici Avvisi Pubblico, l'Amministrazione procederà a richiedere alla Commissione Europea il parere di compatibilità con il mercato comune, ai sensi dell'art. 87, par. 3, lett. C, del Trattato dell'U.E.

